


Cosa sono gli atti di sindacato ispettivo

COSA SONO GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

Sindacato ispettivo: tra Costituzione e Regolamenti parlamentari

La **fiducia parlamentare** è uno dei tratti essenziali della nostra forma di governo ed è l'atto - espresso sotto forma di votazione - con cui il Parlamento esprime il Governo o ne controlla l'operato.

Oltre alla funzione legislativa, esistono altre importanti funzioni del Parlamento che sono quelle di **indirizzo politico** e di **controllo** sull'attività del Governo. Per lo svolgimento di tutti i loro compiti, le Camere dispongono inoltre di strumenti diretti ad acquisire (dal Governo, ma anche da altri) le **informazioni** necessarie.



Il sindacato ispettivo – indirizzo politico

La partecipazione alla definizione dell'indirizzo politico avviene in primo luogo in occasione del dibattito e della votazione sulla **fiducia al Governo**, che deve presentarsi alle Camere entro dieci giorni dalla sua formazione (articolo 94 della Costituzione).

La linea politica che il Governo pone alla base del proprio programma è discussa nella sede parlamentare e, se approvata, comporta la nascita del **rapporto fiduciario** che impegna tanto il Governo quanto la maggioranza che lo sostiene in Parlamento.

Il rapporto di fiducia può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento:

- su iniziativa del Parlamento, attraverso la presentazione alla Camera o al Senato di una **mozione di sfiducia** da parte di un decimo dei componenti. Inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea, la mozione di sfiducia (che può riguardare anche un singolo ministro) apre un dibattito in Aula che si conclude con il voto;
- su iniziativa del Governo stesso, quando pone la cosiddetta **questione di fiducia** su una determinata proposta all'esame delle Camere. Con questo strumento il Governo dichiara di voler collegare la propria permanenza in carica all'esito di una certa votazione di una delle Camere.

In entrambi i casi il voto di sfiducia comporta l'obbligo di dimissioni per il Governo (o, nel caso della così detta «sfiducia individuale», del ministro che ne è colpito).

Il Parlamento dispone poi di altri strumenti per la definizione di indirizzi che specificano o integrano il programma su cui si basa il rapporto fiduciario:

- la **mozione**, con la quale è possibile proporre un dibattito e una deliberazione in Assemblea e che contiene una determinata direttiva al Governo;
- la **risoluzione**, con cui possono concludersi, in Assemblea, i dibattiti sulle comunicazioni del Governo o quelli per la discussione di mozioni. In Commissione la risoluzione ha carattere autonomo e consente di definire indirizzi settoriali sugli argomenti di competenza di ciascuna Commissione permanente;
- gli **ordini del giorno** di istruzione al Governo per l'attuazione delle leggi, che possono essere presentati nel corso dell'esame di progetti di legge.

Il sindacato ispettivo – controllo politico

L'**articolo 82 della Costituzione** prevede uno strumento autonomo, l'**inchiesta parlamentare**, che consente una diretta acquisizione di elementi informativi su «materie di pubblico interesse». Tale disposizione è, non a caso, sistematicamente collocata a chiusura del Titolo relativo alla funzione parlamentare tipica, quella legislativa, in una posizione nettamente distinta rispetto all'istituto del rapporto fiduciario con il Governo, disciplinato dall'articolo 94.

A questo solido riferimento costituzionale, le Camere, negli anni, hanno ancorato una rete di strumenti conoscitivi volti ad acquisire elementi informativi a supporto dell'attività parlamentare. In coerenza con il principio della centralità del Parlamento, i riformatori dei **Regolamenti delle due Camere**, nel 1971, intesero rafforzare notevolmente l'esercizio dell'attività di controllo parlamentare nei confronti del Governo.

In tale contesto, l'istituto del sindacato ispettivo regola l'esercizio del **potere di controllo** sulle condotte dell'Esecutivo e sulle sue politiche.

Il sindacato ispettivo rappresenta, infatti, uno strumento di controllo attraverso il quale i parlamentari sia di maggioranza che di opposizione interagiscono con il Governo, per acquisire elementi informativi. Il sindacato ispettivo si articola in due strumenti tipici:

- «**interrogazioni**», per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare in relazione all'oggetto medesimo;
- «**interpellanze**», che consistono nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

Per lo svolgimento di ciascuno dei citati strumenti sono previsti una serie di **termini ordinatori** da rispettare, stabiliti dai Regolamenti parlamentari, al fine di fornire le risposte ai parlamentari che ne fanno richiesta: 20 giorni per le interrogazioni con richiesta di risposta scritta, 15 giorni per le interrogazioni a risposta orale in Aula e in Commissione e per le interpellanze con procedimento abbreviato, un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza.